



Come essere un buon avvocato in Italia: analisi etica e procedurale della professione forense in Italia

HOW TO BE A GOOD LAWYER IN ITALY: AN ETHICAL AND PROCEDURAL ANALYSIS OF THE LEGAL PROFESSION

Enrique César Pérez-Luño Robledo¹

Universidad de Sevilla

eperezluno@us.es 0000-0001-7943-1273

ABSTRACT

Questo saggio analizza le principali implicazioni etiche che caratterizzano l'esercizio della professione forense in Italia. A tal fine, vengono esaminate le condizioni fondamentali che, in conformità con la normativa deontologica europea e italiana, concorrono a delineare la figura del buon avvocato e a definire le procedure essenziali per uno svolgimento eticamente corretto dell'attività professionale.

L'analisi si concentra, in particolare, sul rispetto del diritto alla difesa, sul riconoscimento dell'indipendenza e della libertà nell'esercizio dell'avvocatura, nonché sulle virtù deontologiche della responsabilità, della diligenza e della prudenza, intese come requisiti imprescindibili per lo svolgimento delle funzioni difensive. Vengono inoltre approfondite l'integrità, la lealtà e la riservatezza quali condizioni essenziali per una corretta attività forense, tanto nell'ambito dello studio legale quanto nel corso del processo.

Il contributo si conclude richiamando l'impegno per la giustizia come criterio guida che dovrebbe orientare l'intera attività deontologica dell'avvocato e, più in generale, della professione giuridica nello Stato di diritto.

RESUMEN

This article examines the main ethical implications underlying the practice of the legal profession in Italy. To this end, it analyses the fundamental conditions that, in accordance with European and Italian deontological regulations, define the figure of the good lawyer and establish the essential procedures for an ethically sound professional practice.

KEYWORDS

Etica forense
Deontologia professionale
Diritto di difesa
Indipendenza dell'avvocato
Riservatezza

PALABRAS CLAVE

Legal ethics
Professional deontology
Right to defence
Lawyer's independence
Confidentiality

1. He realizado este trabajo con la ayuda recibida del Ministerio de Universidades, a través de la Universidad de Sevilla, dentro de la convocatoria para la Recualificación del Sistema Universitario Español 2021-2023, financiada por la Unión Europea–Next-GenerationEU.

Ho realizzato questo lavoro con l'aiuto ricevuto dal Ministerio de Universidades, attraverso l' Universidad de Sevilla, nell'ambito della Recualificación del Sistema Universitario Español 2021-2023, finanziato dall'Unione Europea– Next-GenerationEU.

Particular attention is devoted to the right to defence, the recognition of independence and freedom in the exercise of advocacy, as well as to the deontological virtues of responsibility, diligence, and prudence, understood as indispensable requirements for the proper performance of defence functions. Integrity, loyalty, and confidentiality are also examined as essential conditions for the correct exercise of legal practice, both within the law firm and in judicial proceedings.

The article concludes by emphasising commitment to justice as the guiding principle that should inform the entire deontological activity of lawyers and, more broadly, of the legal profession within the rule of law.

I. INTRODUZIONE

Il giurista illuminista tedesco Paul Johann Anselm von Feuerbach è universalmente riconosciuto per aver formulato la celebre massima del principio di legalità penale: *nullum crimen, nulla poena sine lege*. Tale principio era già stato rivendicato da Cesare Beccaria nella sua fondamentale opera *Dei delitti e delle pene* (1764) ed è stato successivamente sviluppato, in epoca contemporanea, da Luigi Ferrajoli, il quale ne ha tratto i principi cardine del garantismo penale.

Muovendo da queste formulazioni, è possibile individuare i principali postulati attraverso i quali prende forma la deontologia professionale dell'avvocato. Essi possono essere sintetizzati nel seguente decalogo: *nessun processo senza difesa; nessuna difesa senza indipendenza; nessuna indipendenza senza libertà; nessuna libertà senza responsabilità; nessuna responsabilità senza diligenza; nessuna diligenza senza prudenza; nessuna prudenza senza integrità; nessuna integrità senza lealtà; nessuna lealtà senza riservatezza; nessuna riservatezza senza giustizia*.

Il decalogo dei principi deontologici qui proposto risponde a un criterio logico-sistematico. L'obiettivo non è quello di stabilire una gerarchia o una prevalenza tra i diversi principi, bensì di evidenziarne la concatenazione concettuale e la reciproca interdipendenza. Tali principi devono concorrere congiuntamente, senza eccezioni, a garantire la qualità etica dell'attività professionale dell'avvocato.

L'ordine espositivo adottato si discosta consapevolmente da quello seguito da alcuni codici deontologici della professione forense e, in particolare, da quello del vigente Codice Deontologico Forense italiano (di seguito, CDF), emanato nel 2014. Quest'ultimo, ad esempio, colloca numerosi principi di carattere generale – come l'indipendenza, la lealtà o la riservatezza – all'interno del Titolo II, dedicato ai "Rapporti con il cliente e con la parte assistita". Tale impostazione presenta il limite di frammentare l'unità concettuale e la portata complessiva di principi che non riguardano esclusivamente il rapporto tra avvocato e cliente, ma si estendono anche alle relazioni con le istituzioni dello Stato di diritto, in particolare con l'amministrazione della giustizia, con gli ordini professionali e con altri soggetti pubblici e privati.

Di conseguenza, la struttura adottata da tali codificazioni comporta la necessità di richiamare più volte i medesimi principi in sezioni diverse e in relazione a differenti soggetti o situazioni, con il rischio di compromettere una visione unitaria del loro significato e della loro funzione. Il presente contributo intende invece offrire una

ricostruzione sistematica e coerente dei fondamenti etici della professione forense, mettendone in luce il carattere globale e trasversale.

I principi esaminati racchiudono i doveri etici fondamentali di coloro che esercitano la professione legale e delineano le condizioni che devono essere presenti affinché l'attività forense possa dirsi correttamente svolta. L'osservanza di tali principi costituisce un prerequisito essenziale per attribuire all'avvocato una qualifica di eccellenza professionale. Al tempo stesso, il rispetto di tali doveri si traduce, sul piano istituzionale, in un contributo decisivo al buon funzionamento della giustizia nello Stato di diritto e, sul piano delle situazioni giuridiche soggettive, nella tutela effettiva dei diritti e degli interessi dei cittadini.

Nelle pagine che seguono saranno pertanto analizzati il significato e la portata dei singoli principi che compongono il decalogo proposto, evidenziandone il ruolo nell'esercizio eticamente responsabile della professione forense.

Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento al Professor Enrico Marzaduri, Professore ordinario presso l'Università di Pisa, e all'Avvocato Stefano Borsacchi per il loro prezioso contributo e sostegno nella realizzazione di questo lavoro. Un ringraziamento particolare va infine alla giurista Alessandra E. Castagnedi Ramirez per l'attenta lettura del testo e per i pertinenti suggerimenti relativi alla revisione linguistica.

II. NESSUN PROCESSO SENZA DIFESA

Il diritto alla difesa costituisce una garanzia fondamentale degli ordinamenti giuridici democratici. In uno Stato di diritto è inconcepibile che un processo possa svolgersi senza un'adeguata difesa tecnica, assicurata dall'intervento di un avvocato in ogni fase del procedimento. In linea con i principi del costituzionalismo democratico comparato, la Costituzione italiana, all'articolo 24, proclama che tutti hanno diritto alla difesa e all'assistenza di un difensore.

56

È vero che l'ordinamento riconosce a ciascun individuo la facoltà di tutelare personalmente i propri interessi. Tuttavia, tale prerogativa incontra un limite significativo nell'elevato grado di specializzazione tecnica richiesto dalla maggior parte dei procedimenti giurisdizionali, salvo che si tratti di controversie di semplice soluzione.

La questione del diritto alla difesa è stata al centro delle critiche mosse dal socialismo giuridico, a partire dalla fine del XIX secolo, nei confronti dell'ingiustizia insita nel principio dell'ignoranza della legge. Autori come Anton Menger, Giuseppe Salvioli e Joaquín Costa hanno evidenziato come la mancanza di risorse economiche non debba tradursi nella negazione dell'accesso alla giustizia (Pérez Luño, 1994a). In tale contesto, furono istituiti diversi sistemi di cosiddetta "difesa dei poveri", antesignani dell'attuale istituto del patrocinio a spese dello Stato.

Proprio al fine di garantire il diritto alla difesa anche a coloro che non dispongono di adeguati mezzi economici, l'articolo 24 della Costituzione italiana stabilisce che «sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione». Tale previsione è stata ulteriormente sviluppata dagli articoli 74–145 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Dal punto di vista etico, gli avvocati che prestano la propria attività nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato sono tenuti a esercitare la professione con il massimo impegno e

la massima dedizione, affinché anche ai soggetti non abbienti siano effettivamente garantiti i diritti e gli interessi lesi. Lo stesso Codice Deontologico Forense rafforza tale esigenza, prevedendo sanzioni disciplinari nei confronti dell'avvocato che venga meno ai doveri di diligenza.

È stato talvolta osservato che il sistema del patrocinio a spese dello Stato si avvale prevalentemente di avvocati giovani, talora privi di una consolidata esperienza professionale. In molti casi, tuttavia, tali eventuali carenze sono compensate dall'impegno e dalla dedizione con cui questi professionisti affrontano le cause loro affidate. D'altra parte, non mancano esempi di presidenti di ordini forensi e di avvocati di riconosciuto prestigio che hanno assunto tali incarichi come espressione di elevata sensibilità etica e civile.

Il Codice Deontologico Forense prescrive che il rapporto tra avvocato e cliente debba fondarsi sulla fiducia reciproca (art. 11, comma 2). Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il riconoscimento effettivo del diritto alla difesa esige che l'assistenza legale non si riduca a una mera nomina formale del difensore, ma si traduca nella possibilità reale per l'imputato di scegliere liberamente un avvocato cui conferire mandato. Ne deriva che la rappresentanza e la consulenza tecnica devono essere affidate a un professionista nel quale il cliente riponga una fiducia autentica.

In correlazione al potere di scelta del cliente, l'avvocato è libero di accettare o rifiutare l'incarico che gli viene proposto, senza obbligo di motivare la propria decisione (art. 11, comma 1, CDF). Il rapporto tra avvocato e cliente, volto alla tutela dei diritti e degli interessi di quest'ultimo, si configura pertanto come una relazione intrinsecamente fiduciaria, fondata sulla libertà e sulla reciproca autonomia delle parti.

Il diritto alla difesa risulta così condizionato, da un lato, dalla fiducia del cliente nel proprio difensore e, dall'altro, dalla libera determinazione dell'avvocato di assumere l'incarico. Una volta accettato il mandato, l'avvocato conserva comunque la facoltà di rinunciarvi (art. 32 CDF). L'articolo 24 del Codice prevede, infatti, che l'astensione o la cessazione dell'assistenza legale siano ammissibili in presenza di disaccordi con il cliente e siano addirittura obbligatorie quando sopravvengano circostanze idonee a compromettere la libertà e l'indipendenza della difesa, a mettere in pericolo il segreto professionale o a determinare un conflitto di interessi.

Ne consegue che, se il cliente può in ogni momento revocare il mandato, anche l'avvocato può rinunciarvi, purché ciò avvenga senza arrecare pregiudizio ai diritti e agli interessi della parte assistita. In tal senso, l'articolo 3.1.4 del Codice europeo di condotta degli avvocati stabilisce che il difensore che intenda non occuparsi più di un caso deve assicurarsi che il cliente possa trovare tempestivamente un altro professionista, al fine di evitare pregiudizi alla difesa. Analoga garanzia è prevista dal CDF, il quale dispone che, in caso di revoca del mandato, l'avvocato debba informare compiutamente la parte assistita e fornirle tutte le indicazioni necessarie per non compromettere la difesa (art. 32, comma 2), prevedendo, in caso di violazione, la sanzione disciplinare della censura (art. 32, comma 6).

La possibilità di rinunciare all'incarico assume una rilevanza particolare nel caso degli avvocati iscritti negli elenchi per il patrocinio a spese dello Stato, trattandosi di un servizio volontario. In tali ipotesi, il rifiuto, l'astensione o la rinuncia devono essere conformi alle regole specifiche che disciplinano questo tipo di nomina. In linea generale, l'articolo 11, comma 3, CDF stabilisce che l'avvocato iscritto nell'elenco dei difensori d'ufficio, una volta nominato, non può rifiutare o interrompere la prestazione senza

giustificato motivo; il comma 4 precisa, tuttavia, che l'avvocato iscritto negli elenchi per il patrocinio a spese dello Stato può rifiutare la nomina o recedere dall'incarico solo in presenza di giustificati motivi.

Uno dei problemi più delicati connessi al dovere deontologico di garantire il diritto alla difesa riguarda la possibilità per l'avvocato di invocare l'obiezione di coscienza al fine di giustificare il rifiuto di assumere un incarico. Tale questione, non ancora compiutamente regolamentata, è stata analizzata da Nielson Sánchez Stewart, il quale ha sostenuto che un atteggiamento di riluttanza morale del difensore finirebbe inevitabilmente per compromettere la qualità dell'assistenza prestata.

Il diritto alla difesa deve essere riconosciuto anche nei confronti di coloro che siano accusati dei reati più gravi e socialmente riprovevoli. Tuttavia, l'effettività della difesa rischia di essere compromessa qualora sussista un'incompatibilità radicale tra le convinzioni morali dell'avvocato e gli obblighi derivanti dall'esercizio dell'attività difensiva. Secondo Sánchez Stewart, l'obiezione di coscienza dovrebbe essere ammessa solo in via eccezionale per gli avvocati che operano nell'ambito della difesa pubblica, trattandosi di un incarico volontario; nei casi in cui venga legittimamente invocata, l'avvocato dovrebbe essere sollevato dall'incarico specifico, ma non escluso in via generale dal servizio (Pérez Luño, 1994a).

Tale impostazione appare condivisibile. L'avvocato che rinunci a un singolo incarico per motivi di obiezione di coscienza non deve essere automaticamente interdetto dallo svolgimento dell'attività di difesa pubblica. Si può infatti presumere che la rinuncia riguardi una fattispecie specifica e non l'insieme delle attività svolte. La coerenza morale dell'obiettore deve essere presunta, poiché chi si offre volontariamente di esercitare una funzione pubblica non può sottrarsi in modo sistematico e reiterato al suo svolgimento.

Dal punto di vista etico, è invece inammissibile che un avvocato accetti consapevolmente la difesa di un caso sapendo che le proprie convinzioni morali costituiranno un ostacolo allo svolgimento efficace dell'attività difensiva. In tal senso, l'obiezione di coscienza non rappresenta soltanto un diritto dell'avvocato, ma anche una garanzia per la qualità della difesa dei beneficiari del patrocinio a spese dello Stato.

Come tutti i diritti fondamentali, anche il diritto alla difesa non è né illimitato né assoluto. Al dovere dell'avvocato di prestare assistenza deve infatti corrispondere il divieto di abuso di tale prerogativa da parte del cliente. In definitiva, il diritto all'assistenza legale costituisce una garanzia essenziale per i cittadini e presuppone il dovere deontologico della professione forense di renderlo concreto ed effettivo. In questo senso, tale dovere rappresenta la stessa ragion d'essere e il fondamento costitutivo dell'esercizio dell'avvocatura.

III. NESSUNA DIFESA SENZA INDIPENDENZA

In una società democratica, l'indipendenza della professione forense costituisce il necessario complemento dell'indipendenza del potere giudiziario. Tanto il Codice deontologico forense europeo, adottato dall'Assemblea dei rappresentanti dei Consigli dell'Ordine degli avvocati europei nel 1998, quanto il Codice Deontologico Forense italiano del 2014 (di seguito, CDF), riconoscono in più disposizioni l'indipendenza come elemento strutturale ed essenziale dell'esercizio della professione legale.

È opportuno sottolineare con forza la centralità di tale principio deontologico. L'indipendenza dell'avvocato, al pari dell'imparzialità del giudice, rappresenta un presupposto imprescindibile dello Stato di diritto. Essa consente al difensore di informare correttamente il cliente circa la propria posizione giuridica, i valori in gioco e le conseguenze delle diverse opzioni processuali, fornendo al contempo una tutela tecnica effettiva dei diritti e delle libertà nei confronti degli altri attori sociali. Allo stesso tempo, l'indipendenza impone il rispetto dei diritti e della dignità personale di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda giuridica, le cui posizioni devono essere adeguatamente considerate.

Questa funzione della professione forense, tanto complessa quanto unitaria, può realizzarsi pienamente soltanto se l'avvocato opera libero da pressioni esterne. Solo un esercizio dell'attività professionale svincolato da condizionamenti consente di conoscere, valutare, formare il proprio convincimento, informare e difendere, senza altra soggezione che non sia quella all'ideale di giustizia.

Il principio di indipendenza si configura pertanto come un'esigenza intrinseca dello Stato di diritto e come condizione essenziale per l'effettività del diritto di difesa dei cittadini. In tale prospettiva, esso assume una duplice valenza: da un lato, come diritto dell'avvocato a non subire interferenze nell'esercizio della propria attività; dall'altro, come dovere di preservare e difendere la propria autonomia professionale. In questo senso, l'articolo 24, comma 2, del CDF stabilisce che l'avvocato, nell'esercizio dell'attività professionale, deve salvaguardare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di qualsiasi natura, compresi quelli derivanti da interessi personali.

L'indipendenza legittima l'avvocato a rifiutare incarichi di assistenza legale o a disattendere istruzioni che risultino incompatibili con i propri criteri professionali, provenienti dal cliente, dai membri dello studio, da colleghi o da qualsiasi altra persona, ente o corrente di opinione. Allo stesso modo, l'avvocato è tenuto a cessare la propria attività di consulenza o difesa qualora ritenga di non poter più operare in piena autonomia, avendo cura, in ogni caso, di evitare che il cliente resti privo di tutela.

La qualificazione dell'indipendenza come diritto e dovere della professione forense implica, dunque, il diritto dell'avvocato a non essere sottoposto ad alcuna forma di controllo o ingerenza nell'esercizio della propria attività e, correlativamente, l'obbligo di non consentire né accettare pressioni che possano compromettere la sua autonomia decisionale e la sua capacità di agire in modo libero e responsabile.

È possibile distinguere, nel contenuto del principio di indipendenza, due dimensioni fondamentali. La prima, di carattere oggettivo o istituzionale, attiene all'esigenza che la professione forense, in quanto funzione essenziale dello Stato di diritto, operi senza interferenze da parte di poteri politici, economici o sociali che possano comprometterne il ruolo. La seconda, di natura soggettiva, riguarda la garanzia che ogni singolo avvocato possa svolgere la propria attività senza subire coercizioni o pressioni idonee a influenzare le sue scelte professionali.

L'indipendenza soggettiva dell'avvocato non si esaurisce nel divieto di interferenze da parte dei pubblici poteri, ma si estende anche ai rapporti con altri avvocati, inclusi quelli appartenenti al medesimo studio legale, e persino nei confronti del cliente. L'avvocato ha il diritto e il dovere, giuridico e morale, di non tollerare alcuna forma di pressione che possa incidere sul proprio processo decisionale.

Particolarmente complessa è l'applicazione del principio di indipendenza nei confronti degli avvocati che svolgono la propria attività in regime di dipendenza da enti pubblici o da soggetti privati. A differenza dei liberi professionisti, tali avvocati sono vincolati da obblighi amministrativi o contrattuali nei confronti dell'ente di appartenenza. La questione etica si pone nella misura in cui essi, sulla base delle proprie convinzioni morali, invocano l'obiezione di coscienza per rifiutare lo svolgimento di determinate prestazioni professionali richieste dall'ente. In tali ipotesi, la soluzione dipenderà dalle circostanze del singolo caso e dall'equilibrio tra l'esercizio dell'obiezione di coscienza e l'adempimento dei doveri professionali, amministrativi o contrattuali.

Un ulteriore profilo di rilievo connesso al principio di indipendenza riguarda l'obbligo dell'avvocato di informare il cliente circa l'esistenza di qualsiasi circostanza che possa, anche solo potenzialmente, compromettere la propria autonomia. In tal senso, il CDF impone di comunicare eventuali rapporti familiari, amicali, economici o finanziari con la controparte o con i suoi rappresentanti (art. 24). Analogi obblighi gravano sull'avvocato chiamato a svolgere le funzioni di arbitro: l'articolo 61, comma 3, del CDF stabilisce che l'arbitro debba informare per iscritto le parti di ogni circostanza di fatto o relazione che possa incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti alla prosecuzione dell'arbitrato.

IV. NON C'È INDIPENDENZA SENZA LIBERTÀ

Strettamente connesso al principio di indipendenza è il principio di libertà, che ne costituisce il necessario presupposto. Tale principio trova espresso riconoscimento nel Codice Deontologico Forense, il quale, all'articolo 1, comma 1, afferma che l'avvocato tutela, in ogni sede, il diritto alla libertà, all'inviolabilità e all'effettività della difesa, assicurando nel processo la regolarità del giudizio e del contraddittorio. Nel concreto svolgimento dell'attività professionale, il principio di libertà si manifesta attraverso una pluralità di profili e di situazioni rilevanti.

In primo luogo, la libertà costituisce una facoltà intrinseca della professione forense nella scelta di assumere o meno la difesa di un determinato caso. Il rapporto tra avvocato e cliente si perfeziona mediante il conferimento dell'incarico o la stipulazione del contratto di assistenza legale, che presuppongono la piena libertà di entrambe le parti. Come già evidenziato nell'analisi del diritto alla difesa, nessuno può essere costretto ad avvalersi di un determinato avvocato, né un avvocato può essere obbligato ad assumere una difesa contro la propria volontà.

Tale principio trova applicazione anche nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato. In questo contesto, al cliente viene in linea di principio assegnato un difensore; tuttavia, egli conserva la possibilità di manifestare la mancanza di fiducia nei confronti dell'avvocato nominato e di chiederne la sostituzione. L'avvocato d'ufficio, a sua volta, è tenuto ad assumere l'incarico ricevuto, salvo che ricorrono circostanze eccezionali che giustifichino il ricorso all'obiezione di coscienza, nei limiti già esaminati.

Nell'esercizio del principio di libertà, l'avvocato può altresì rinunciare al mandato per ragioni etiche, per insanabili divergenze con il cliente o per altri motivi giustificati. In tali ipotesi, egli è comunque tenuto ad adottare tutte le misure necessarie affinché la rinuncia non pregiudichi i diritti e gli interessi della parte assistita, evitando che questa rimanga priva di adeguata tutela.

Un profilo di particolare rilievo dell'attività professionale dell'avvocato riguarda la libertà di espressione. Tale libertà, riconosciuta dall'articolo 21 della Costituzione italiana, risulta rafforzata, nell'esercizio dell'avvocatura, dal combinato disposto degli articoli 21 e 24 della Costituzione, che sanciscono le principali garanzie processuali. Affinché il diritto di difesa sia effettivo, l'avvocato deve poter disporre di un ambito ampliato di libertà di manifestazione del pensiero negli atti e negli interventi diretti alla tutela della causa assunta.

Nel disciplinare i rapporti con i magistrati, l'articolo 53, comma 1, del CDF pone l'accento sulla necessità che l'avvocato mantenga un comportamento improntato al rispetto reciproco, coerente con le rispettive funzioni e orientato all'interesse della giustizia. In modo complementare, l'articolo 52, comma 1, del Codice stabilisce che l'avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti giudiziari e, più in generale, nell'esercizio dell'attività professionale nei rapporti con colleghi, magistrati, controparti o terzi.

La giurisprudenza consolidata della Corte europea dei diritti dell'uomo riconosce tuttavia che, in virtù della libertà di espressione, l'avvocato può utilizzare, nel corso del procedimento e in particolare nell'udienza orale, espressioni anche aspre, ironiche o persino sarcastiche, purché non sconfinino nell'offesa, nell'insulto o nella mancanza di rispetto nei confronti dell'autorità giudiziaria o delle altre parti.

Un ulteriore aspetto rilevante del principio di libertà nell'esercizio dell'avvocatura concerne la determinazione del compenso professionale. L'avvocato ha il diritto di percepire un onorario per l'attività svolta, nonché il rimborso delle spese sostenute per la corretta gestione della difesa o della consulenza legale. L'ammontare del compenso e le modalità di pagamento devono essere liberamente concordati con il cliente (art. 25, comma 1, CDF).

Tuttavia, a garanzia della trasparenza e dell'equilibrio del rapporto professionale, l'avvocato è tenuto a informare il cliente del prevedibile costo della prestazione al momento del conferimento dell'incarico (art. 27, comma 2, CDF). Tale obbligo si coordina con le disposizioni in materia di equo compenso di cui all'articolo 13-bis del Codice Deontologico Forense, introdotto dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172. È altresì ammesso che l'avvocato richieda il versamento di acconti, commisurati alle spese già sostenute o da sostenere, fermo restando l'obbligo di emettere regolare documentazione fiscale per ogni pagamento ricevuto (art. 29, commi 1-3, CDF).

Qualora la causa si concluda anticipatamente rispetto alle previsioni iniziali, l'avvocato è tenuto a restituire al cliente le eventuali somme eccedenti nel più breve tempo possibile. La riscossione degli onorari ha carattere personale e compete al professionista che ha svolto l'attività difensiva o di consulenza. Il CDF considera inammissibile la corresponsione di compensi ad altri avvocati a titolo di segnalazione o procacciamento di clientela (art. 37, comma 2), salvo i casi di effettiva collaborazione professionale o di esercizio collettivo della professione nelle forme consentite.

Il divieto di accaparramento di clientela è ribadito dall'articolo 37 del CDF, che vieta il pagamento, la richiesta o l'accettazione di compensi o vantaggi di qualsiasi natura per l'indirizzamento di clienti o per l'ottenimento di incarichi professionali, nonché l'acquisizione di rapporti di clientela mediante agenzie, procacciatori o modalità contrarie a correttezza e decoro.

Le diverse modalità di determinazione e percezione del compenso incidono direttamente anche sul tema della concorrenza tra professionisti, ragione per cui tali profili saranno ulteriormente approfonditi nel capitolo dedicato al principio di equità.

V. NON C'È LIBERTÀ SENZA RESPONSABILITÀ

Il principio di responsabilità costituisce il naturale contrappeso del principio di libertà nell'esercizio della professione forense. La libertà dell'avvocato, lungi dal configurarsi come una prerogativa arbitraria, trova il proprio limite nella responsabilità nei confronti del cliente, dell'ordinamento giuridico e, più in generale, della collettività. In tale prospettiva, la responsabilità rappresenta una dimensione essenziale dell'etica forense e una condizione imprescindibile per la legittimazione sociale della professione.

La responsabilità dell'avvocato si articola su più livelli. In primo luogo, essa si manifesta come responsabilità professionale nei confronti del cliente, che si fonda sull'obbligo di svolgere l'incarico con competenza, diligenza e correttezza, perseguiendo l'interesse della parte assistita nei limiti consentiti dall'ordinamento. Il rapporto fiduciario che lega l'avvocato al cliente impone al primo di assumere consapevolmente le conseguenze delle proprie scelte professionali e delle strategie difensive adottate.

In secondo luogo, la responsabilità dell'avvocato si estende all'ordinamento giuridico e alle istituzioni della giustizia. In quanto parte integrante del sistema di amministrazione della giustizia, l'avvocato è chiamato a contribuire al corretto funzionamento del processo, evitando comportamenti dilatori, strumentali o abusivi che possano compromettere l'efficienza e la credibilità della funzione giurisdizionale. In questo senso, la responsabilità forense assume una valenza pubblicistica che trascende il mero interesse del singolo cliente.

Il Codice Deontologico Forense richiama espressamente il principio di responsabilità in numerose disposizioni, imponendo all'avvocato di esercitare la professione con lealtà, correttezza e probità (art. 9), nonché di adempiere agli incarichi assunti con diligenza e puntualità (art. 26). La violazione di tali doveri può dar luogo a responsabilità disciplinare, indipendentemente dall'eventuale responsabilità civile o penale che possa derivare dal medesimo comportamento.

La responsabilità professionale dell'avvocato si manifesta altresì nella gestione del rapporto con il cliente. L'avvocato è tenuto a informare quest'ultimo in modo chiaro, completo e comprensibile circa lo stato della pratica, le attività svolte e le prospettive della controversia, evitando di alimentare aspettative irrealistiche o infondate. La corretta informazione costituisce infatti un presupposto essenziale per l'esercizio consapevole dei diritti da parte del cliente e per il mantenimento del rapporto fiduciario.

Un aspetto particolarmente delicato della responsabilità forense riguarda la scelta delle strategie difensive. L'avvocato deve adottare le soluzioni tecniche che ritiene più idonee alla tutela degli interessi del cliente, ma deve altresì astenersi dal promuovere iniziative manifestamente infondate o prive di adeguato supporto giuridico. L'abuso degli strumenti processuali, oltre a violare i doveri deontologici, può tradursi in un pregiudizio per il cliente e per il sistema della giustizia nel suo complesso.

La responsabilità dell'avvocato si estende anche ai collaboratori, ai praticanti e, più in generale, a coloro che operano sotto la sua direzione o supervisione. Il professionista

è tenuto a vigilare affinché l'attività svolta dai propri collaboratori sia conforme ai principi deontologici e agli standard professionali richiesti, rispondendo delle eventuali irregolarità che derivino da una carente organizzazione o da un'insufficiente vigilanza.

Nell'ambito della responsabilità rientra altresì il dovere di aggiornamento professionale continuo. L'evoluzione costante del diritto e della giurisprudenza impone all'avvocato l'obbligo etico e professionale di mantenere e accrescere le proprie competenze, al fine di garantire una tutela adeguata ed efficace dei diritti affidatigli. In tale prospettiva, la formazione continua non rappresenta soltanto un adempimento formale, ma una componente essenziale della responsabilità verso il cliente e verso l'ordinamento.

Il principio di responsabilità assume infine una dimensione morale che va oltre il rispetto delle norme deontologiche. L'avvocato è chiamato a interrogarsi costantemente sulla conformità della propria condotta ai valori fondamentali della giustizia, della legalità e della dignità della persona. La responsabilità, intesa in questo senso ampio, rappresenta il fondamento etico che consente alla libertà professionale di tradursi in un servizio autentico alla giustizia.

VI. NON C'È RESPONSABILITÀ SENZA DILIGENZA

Il principio di diligenza costituisce una delle colonne portanti dell'etica professionale forense e rappresenta il criterio attraverso il quale si concretizza, sul piano operativo, il principio di responsabilità. La diligenza non si esaurisce nell'adempimento formale degli incarichi assunti, ma implica un impegno attivo, consapevole e costante dell'avvocato nell'esercizio della propria attività, orientato alla tutela effettiva dei diritti e degli interessi della parte assistita.

Nel sistema giuridico italiano, il dovere di diligenza trova fondamento tanto nelle norme civilistiche quanto nelle disposizioni deontologiche. In particolare, l'articolo 1176, comma 2, del Codice civile stabilisce che, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve essere valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata. Tale criterio impone all'avvocato di conformare la propria condotta allo standard di diligenza qualificata richiesto al professionista medio dotato delle competenze proprie della professione forense.

Il Codice Deontologico Forense ribadisce tale obbligo in più disposizioni. L'articolo 26 prevede che l'avvocato debba svolgere l'incarico con diligenza, puntualità e competenza, mentre l'articolo 27 impone il dovere di informare il cliente in modo chiaro e completo. La violazione del dovere di diligenza può dar luogo a responsabilità disciplinare, oltre a costituire il presupposto di una possibile responsabilità civile per inadempimento o per fatto illecito.

La diligenza professionale si manifesta innanzitutto nella corretta gestione delle scadenze e degli adempimenti processuali. Il mancato rispetto dei termini perentori, la trascuratezza nella predisposizione degli atti o l'omessa comparizione alle udienze rappresentano gravi violazioni dei doveri professionali e possono arrecare un pregiudizio irreparabile agli interessi del cliente. In tali casi, la responsabilità dell'avvocato non è soltanto di natura disciplinare, ma può estendersi al risarcimento del danno cagionato.

Un ulteriore profilo della diligenza riguarda l'adeguata preparazione tecnica delle difese e delle consulenze. L'avvocato è tenuto a studiare con attenzione il caso affidatogli,

a esaminare la normativa applicabile, la giurisprudenza rilevante e la dottrina pertinente, nonché a valutare le possibili strategie difensive alla luce delle peculiarità della fattispecie concreta. L'improvvisazione o l'approccio superficiale alla pratica professionale sono incompatibili con il dovere di diligenza.

La diligenza implica inoltre un costante aggiornamento professionale. Il rapido mutamento del quadro normativo e giurisprudenziale rende indispensabile che l'avvocato mantenga un elevato livello di competenza attraverso la partecipazione a corsi di formazione, seminari e altre attività di aggiornamento. In tal senso, l'obbligo di formazione continua, previsto dal CDF e dai regolamenti degli ordini professionali, rappresenta uno strumento essenziale per garantire la qualità dell'assistenza legale.

Particolare attenzione deve essere riservata alla diligenza nella gestione del rapporto con il cliente. L'avvocato deve comunicare tempestivamente ogni informazione rilevante, chiarire i rischi e le opportunità connesse alle diverse opzioni processuali e rispondere con sollecitudine alle richieste di chiarimento. La trasparenza e la disponibilità al dialogo costituiscono elementi imprescindibili di una condotta diligente e contribuiscono a rafforzare il rapporto fiduciario.

La diligenza si estende anche all'organizzazione dello studio legale. L'avvocato è responsabile dell'adeguata strutturazione delle attività, della corretta archiviazione della documentazione e dell'adozione di misure idonee a prevenire errori, smarrimenti o violazioni del segreto professionale. Una gestione inefficiente dello studio può tradursi in carenze operative che incidono direttamente sulla qualità della prestazione professionale.

In definitiva, la diligenza rappresenta il criterio attraverso il quale la responsabilità dell'avvocato si traduce in un comportamento concreto, misurabile e verificabile. Essa costituisce il presupposto indispensabile affinché la libertà professionale non degeneri in arbitrio e affinché l'attività forense possa assolvere alla propria funzione di servizio alla giustizia e alla tutela dei diritti fondamentali.

64

VII. NON C'È DILIGENZA SENZA PRUDENZA

Il principio di prudenza rappresenta una dimensione essenziale dell'etica forense e costituisce il complemento necessario del dovere di diligenza. Mentre la diligenza attiene all'impegno operativo e alla correttezza dell'azione professionale, la prudenza riguarda la capacità di valutare, con equilibrio e discernimento, le conseguenze giuridiche, processuali ed etiche delle scelte compiute nell'esercizio della professione.

Nel contesto dell'attività forense, la prudenza si traduce anzitutto nella ponderazione delle strategie difensive. L'avvocato è chiamato a selezionare le iniziative processuali più idonee alla tutela degli interessi del cliente, evitando sia l'eccesso di zelo, che può dar luogo a comportamenti avventati o temerari, sia l'inerzia, che può compromettere l'efficacia della difesa. La prudenza implica pertanto un equilibrio tra l'esigenza di agire con decisione e il dovere di valutare attentamente i rischi connessi a ogni scelta.

Un ambito particolarmente rilevante in cui si manifesta il principio di prudenza concerne la valutazione delle probabilità di successo della causa. L'avvocato deve fornire al cliente un'analisi realistica e obiettiva delle prospettive del procedimento, evitando di alimentare aspettative irragionevoli o di garantire risultati che non dipendono esclusivamente dalla propria attività professionale. In tal senso, la prudenza si configura

come un presidio contro pratiche ingannevoli o scorrette e contribuisce a rafforzare la fiducia nel rapporto professionale.

La prudenza assume rilievo anche nella gestione delle informazioni e della comunicazione con il cliente. L'avvocato deve calibrare il contenuto e le modalità delle comunicazioni, tenendo conto della sensibilità della situazione e delle possibili ripercussioni emotive e giuridiche delle informazioni trasmesse. Una comunicazione imprudente, affrettata o incompleta può infatti generare incomprensioni, conflitti o scelte non pienamente consapevoli da parte del cliente.

Nel rapporto con l'autorità giudiziaria e con le controparti, la prudenza impone all'avvocato di adottare un comportamento misurato e rispettoso, anche nei contesti conflittuali. Ciò non implica una rinuncia alla fermezza nella tutela degli interessi del cliente, ma richiede che le iniziative difensive siano sempre proporzionate, pertinenti e coerenti con le finalità del processo. L'uso strumentale o aggressivo degli strumenti processuali è incompatibile con il dovere di prudenza.

Il principio di prudenza trova applicazione anche nell'ambito delle trattative e delle soluzioni alternative delle controversie. L'avvocato deve valutare con attenzione l'opportunità di ricorrere a strumenti quali la mediazione, la negoziazione assistita o la transazione, tenendo conto non solo degli aspetti giuridici, ma anche delle implicazioni economiche, temporali e relazionali per il cliente. In tali contesti, la prudenza si manifesta nella capacità di individuare soluzioni equilibrate e sostenibili nel tempo.

Un ulteriore profilo della prudenza riguarda la gestione dei conflitti di interessi, reali o potenziali. L'avvocato deve astenersi dall'assumere incarichi che possano compromettere la propria imparzialità o la fiducia del cliente e deve comunicare tempestivamente qualsiasi circostanza idonea a incidere sulla propria autonomia decisionale. La prudenza, in questo senso, costituisce un presidio fondamentale per la salvaguardia dell'indipendenza e dell'integrità professionale.

Infine, la prudenza si estende anche all'uso delle nuove tecnologie e degli strumenti digitali nell'esercizio della professione forense. L'avvocato è chiamato a valutare con attenzione i rischi connessi alla gestione dei dati, alla sicurezza informatica e alla riservatezza delle comunicazioni, adottando le misure necessarie per prevenire violazioni del segreto professionale e della privacy dei clienti.

In conclusione, la prudenza rappresenta la virtù che consente alla diligenza di orientarsi correttamente e di tradursi in un'azione professionale responsabile e consapevole. Essa costituisce un elemento imprescindibile per garantire che l'attività forense si svolga nel rispetto dei valori della giustizia, della correttezza e della tutela effettiva dei diritti.

VIII. NON C'È PRUDENZA SENZA INTEGRITÀ

Il principio di integrità costituisce uno dei pilastri fondamentali dell'etica forense e rappresenta la condizione morale che rende possibile l'esercizio prudente e responsabile della professione. L'integrità non si esaurisce nel rispetto formale delle norme giuridiche e deontologiche, ma implica una coerenza profonda tra i valori professati dall'avvocato e il suo comportamento concreto nell'attività professionale.

Nel contesto dell'avvocatura, l'integrità si manifesta innanzitutto come onestà intellettuale. L'avvocato è tenuto a rappresentare correttamente i fatti, a non alterare

la realtà probatoria e a non utilizzare argomentazioni consapevolmente fuorvianti o ingannevoli. Tale dovere vale tanto nei confronti del cliente quanto nei confronti dell'autorità giudiziaria, delle controparti e della collettività. L'integrità, in questo senso, costituisce un presidio essenziale per la credibilità della funzione difensiva.

Il Codice Deontologico Forense richiama espressamente il principio di integrità in più disposizioni, imponendo all'avvocato di agire con probità, dignità e decoro (art. 9). La violazione di tali doveri non compromette soltanto il singolo rapporto professionale, ma incide negativamente sull'immagine complessiva dell'avvocatura e sulla fiducia dei cittadini nel sistema della giustizia.

Un ambito particolarmente sensibile in cui si riflette il principio di integrità riguarda il rapporto tra mezzi e fini nell'attività difensiva. La tutela degli interessi del cliente, per quanto legittima, non può giustificare l'adozione di comportamenti contrari alla legge, alla correttezza processuale o ai valori fondamentali dell'ordinamento. L'avvocato non può perseguire il risultato a qualsiasi costo, ma deve sempre interrogarsi sulla liceità e sulla moralità dei mezzi impiegati.

L'integrità impone altresì all'avvocato di rifiutare incarichi che presuppongano o richiedano comportamenti illeciti o contrari alla propria coscienza professionale. In tali ipotesi, il rifiuto dell'incarico non rappresenta una limitazione della libertà professionale, bensì una sua legittima espressione, finalizzata alla salvaguardia della coerenza etica del professionista.

Il principio di integrità si estende anche alla gestione delle risorse economiche e dei rapporti patrimoniali con il cliente. L'avvocato deve amministrare con correttezza le somme ricevute a titolo di anticipo, deposito o rimborso spese, evitando qualsiasi commistione indebita tra il proprio patrimonio e quello del cliente. La trasparenza nella gestione economica costituisce un elemento imprescindibile della fiducia professionale.

Particolare rilevanza assume l'integrità nei rapporti tra colleghi. L'avvocato è tenuto a mantenere un comportamento leale e corretto nei confronti degli altri professionisti, evitando pratiche scorrette quali l'accaparramento di clientela, la concorrenza sleale o la denigrazione dell'altrui operato. Il rispetto reciproco tra colleghi contribuisce a preservare il decoro della professione e a garantire un corretto funzionamento del sistema forense.

L'integrità assume infine una dimensione istituzionale, in quanto l'avvocato, nell'esercizio della propria attività, rappresenta non solo gli interessi del singolo cliente, ma anche i valori della legalità e della giustizia. In questo senso, l'integrità costituisce il fondamento etico che consente alla prudenza di orientare correttamente le scelte professionali e di prevenire derive opportunistiche o strumentali.

In conclusione, l'integrità rappresenta la virtù che assicura la coerenza morale dell'agire professionale dell'avvocato e ne garantisce la credibilità sociale. Essa costituisce una condizione indispensabile affinché la prudenza e la diligenza possano tradursi in un esercizio autenticamente etico e responsabile della professione forense.

IX. NON C'È INTEGRITÀ SENZA LEALTÀ

Il principio di lealtà rappresenta una proiezione relazionale dell'integrità professionale e costituisce un elemento imprescindibile dell'etica forense. Se l'integrità attiene alla coerenza morale interna dell'agire professionale, la lealtà riguarda il modo in cui tale

coerenza si manifesta nei rapporti con gli altri soggetti coinvolti nell'attività forense: il cliente, i colleghi, i magistrati, le controparti e, più in generale, l'ordinamento giuridico.

Nel Codice Deontologico Forense, la lealtà è espressamente richiamata come dovere fondamentale dell'avvocato (art. 9), il quale è tenuto a svolgere la propria attività con correttezza, probità e lealtà. Tale principio permea l'intero sistema deontologico e si declina in una pluralità di obblighi specifici che regolano i diversi ambiti dell'esercizio professionale.

Nei confronti del cliente, la lealtà impone all'avvocato di perseguire esclusivamente gli interessi della parte assistita, evitando conflitti di interessi, anche solo potenziali, e astenendosi da comportamenti che possano compromettere la fiducia riposta nel rapporto professionale. La lealtà si traduce, in questo contesto, nell'obbligo di fornire informazioni veritieri e complete, di rappresentare con chiarezza le possibilità e i limiti dell'azione giudiziaria e di non anteporre interessi personali o di terzi a quelli del cliente.

Nel rapporto con i colleghi, il principio di lealtà esige il rispetto reciproco e l'osservanza di regole di correttezza professionale che escludano pratiche scorrette o sleali. L'avvocato deve astenersi da comportamenti quali la denigrazione dell'operato altrui, l'indebita sottrazione di clientela o l'uso strumentale di informazioni riservate acquisite nell'ambito di precedenti collaborazioni. La lealtà tra colleghi costituisce un presupposto essenziale per il buon funzionamento del sistema forense e per la tutela del decoro della professione.

Un ambito particolarmente delicato in cui si manifesta il principio di lealtà riguarda i rapporti con l'autorità giudiziaria. L'avvocato è tenuto a collaborare lealmente con il giudice e con gli altri organi della giurisdizione, senza rinunciare alla fermezza nella difesa degli interessi del cliente. La lealtà processuale implica il divieto di adottare comportamenti o strategie volte a ingannare il giudice, a occultare informazioni rilevanti o a utilizzare lo strumento processuale in modo abusivo o dilatorio.

La lealtà si estende anche ai rapporti con la controparte. Pur nel naturale conflitto di interessi che caratterizza il processo, l'avvocato deve mantenere un comportamento corretto e rispettoso, evitando iniziative sleali o scorrette che possano compromettere il diritto di difesa altrui o il corretto svolgimento del procedimento. In tale prospettiva, la lealtà costituisce un limite etico all'uso delle tecniche difensive e contribuisce a garantire l'equilibrio del contraddittorio.

Il principio di lealtà assume inoltre rilievo nella fase precontenziosa e nelle procedure alternative di risoluzione delle controversie. In tali contesti, l'avvocato è chiamato a favorire soluzioni eque e sostenibili, evitando di sfruttare in modo opportunistico le asimmetrie informative o le condizioni di debolezza della controparte. La lealtà, in questo senso, rappresenta un criterio guida per una gestione responsabile del conflitto.

Sotto il profilo deontologico, la violazione del dovere di lealtà può dar luogo a gravi sanzioni disciplinari, in considerazione della centralità di tale principio per la credibilità della professione forense. La lealtà costituisce infatti uno dei presupposti fondamentali su cui si fonda la fiducia dei cittadini nell'avvocatura e nel sistema della giustizia.

In conclusione, la lealtà rappresenta il valore che consente all'integrità di tradursi in una prassi professionale rispettosa delle relazioni e delle istituzioni. Essa garantisce che l'esercizio dell'avvocatura si svolga non solo nel rispetto delle regole, ma anche secondo uno spirito di correttezza e responsabilità che rafforza la funzione sociale della professione.

X. NON C'È LEALTÀ SENZA RISERVATEZZA

Il principio di riservatezza costituisce uno dei cardini dell'etica forense e rappresenta una condizione essenziale per l'instaurarsi e il mantenimento del rapporto fiduciario tra avvocato e cliente. Senza la garanzia della riservatezza, il cliente non sarebbe in grado di confidare pienamente al proprio difensore fatti, informazioni e documenti rilevanti ai fini della tutela dei propri diritti, con una conseguente compromissione dell'effettività del diritto di difesa.

La riservatezza professionale trova riconoscimento in una pluralità di fonti normative. Sul piano costituzionale, essa si collega indirettamente agli articoli 24 e 111 della Costituzione italiana, che tutelano il diritto di difesa e il giusto processo. Sul piano legislativo, il segreto professionale dell'avvocato è espressamente previsto dall'articolo 622 del Codice penale e dall'articolo 200 del Codice di procedura penale. A livello deontologico, il Codice Deontologico Forense dedica specifiche disposizioni alla tutela della riservatezza, qualificandola come dovere fondamentale dell'avvocato (artt. 13 e ss.).

Il dovere di riservatezza impone all'avvocato di non rivelare le informazioni apprese nell'esercizio della professione, indipendentemente dalla natura del rapporto instaurato con il cliente e dalla fase in cui tali informazioni sono state acquisite. Tale obbligo si estende anche ai collaboratori, ai praticanti e a chiunque operi all'interno dello studio legale sotto la direzione o il controllo dell'avvocato, il quale è tenuto a vigilare affinché il segreto professionale sia rispettato.

La riservatezza non si limita alle informazioni fornite direttamente dal cliente, ma comprende anche i dati e le notizie appresi in occasione di colloqui preliminari, trattative, consultazioni informali o attività di consulenza che non abbiano poi dato luogo al conferimento dell'incarico. In tal senso, il segreto professionale tutela non solo il cliente in senso stretto, ma anche l'affidamento che il cittadino ripone nell'avvocatura quale istituzione.

Il principio di riservatezza assume particolare rilievo anche nei rapporti tra colleghi. L'avvocato è tenuto a rispettare la confidenzialità delle comunicazioni intercorse con altri professionisti, specialmente quando esse siano state espressamente qualificate come riservate o confidenziali. La violazione di tali obblighi può compromettere gravemente la correttezza dei rapporti professionali e il buon funzionamento del sistema forense.

Un ambito di crescente complessità riguarda la tutela della riservatezza nell'era digitale. L'utilizzo di strumenti informatici, piattaforme di comunicazione elettronica e sistemi di archiviazione digitale impone all'avvocato di adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati e delle comunicazioni. La protezione delle informazioni riservate si intreccia, in questo contesto, con la disciplina in materia di protezione dei dati personali, in particolare con il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Il dovere di riservatezza non ha carattere assoluto. L'ordinamento prevede infatti alcune eccezioni, come nei casi in cui la rivelazione di informazioni sia necessaria per l'esercizio del diritto di difesa dell'avvocato o per l'adempimento di obblighi di legge. Tali eccezioni devono tuttavia essere interpretate in modo restrittivo e applicate con estrema cautela, al fine di non svuotare di contenuto il principio generale del segreto professionale.

La violazione del dovere di riservatezza comporta conseguenze rilevanti sotto il profilo disciplinare, civile e, in taluni casi, penale. Dal punto di vista deontologico, essa rappresenta una delle infrazioni più gravi, in quanto incide direttamente sulla fiducia che costituisce il fondamento della relazione professionale e sulla credibilità dell'avvocatura nel suo complesso.

In conclusione, la riservatezza rappresenta il presupposto imprescindibile della lealtà nei confronti del cliente e degli altri soggetti coinvolti nell'attività forense. Essa garantisce che la fiducia accordata all'avvocato sia tutelata e che l'esercizio della professione si svolga nel rispetto dei valori fondamentali della dignità della persona e della giustizia.

Quando lo desideri, posso proseguire con la SEZIONE XI – Conclusioni (“Non c’è riservatezza senza giustizia”) e successivamente effettuare una revisione finale di coerenza globale dell’intero lavoro.

XI. NON C’È RISERVATEZZA SENZA GIUSTIZIA

Il percorso argomentativo sviluppato nelle sezioni precedenti ha consentito di ricostruire, in chiave sistematica, i principi fondamentali che informano l’etica della professione forense nello Stato di diritto. Attraverso il decalogo proposto, è stato possibile mettere in luce la struttura concatenata e interdipendente dei valori che definiscono la figura del buon avvocato, evidenziando come ciascun principio trovi il proprio fondamento e la propria giustificazione nei precedenti.

Il principio di giustizia rappresenta il termine ultimo e il criterio orientativo dell’intero sistema deontologico esaminato. Esso non costituisce soltanto un valore astratto o un ideale regolativo, ma si configura come il fine concreto verso cui devono tendere tutte le attività dell’avvocato nell’esercizio della professione. Senza giustizia, infatti, i principi della riservatezza, della lealtà, dell’integrità, della prudenza, della diligenza, della responsabilità, della libertà, dell’indipendenza e dello stesso diritto alla difesa perderebbero il loro significato etico e la loro funzione sociale.

La giustizia, intesa in questa prospettiva, non si esaurisce nella corretta applicazione delle norme giuridiche, ma implica il rispetto della dignità della persona, la tutela effettiva dei diritti fondamentali e la salvaguardia dell’equilibrio tra le parti del processo. L’avvocato, in quanto protagonista essenziale dell’amministrazione della giustizia, è chiamato a operare non soltanto come tecnico del diritto, ma anche come garante dei valori costituzionali e dei principi democratici su cui si fonda l’ordinamento.

Il principio di riservatezza, analizzato nella sezione precedente, trova il proprio compimento nella giustizia. La tutela del segreto professionale non rappresenta un privilegio corporativo, bensì una garanzia funzionale all’effettività del diritto di difesa e alla realizzazione di un processo equo. In assenza di riservatezza, la fiducia del cittadino nell’avvocatura verrebbe meno, con conseguenze negative sull’accesso alla giustizia e sulla qualità della tutela giurisdizionale.

Allo stesso modo, la lealtà, l’integrità e la prudenza assumono pieno significato solo se orientate alla realizzazione della giustizia. Tali virtù non possono essere concepite come meri requisiti formali o come strumenti di autoregolamentazione professionale, ma devono tradursi in una prassi concreta che contribuisca al corretto funzionamento del sistema giudiziario e alla tutela dei diritti.

La responsabilità, la diligenza e la libertà dell'avvocato, lungi dal costituire ambiti separati o contrapposti, si integrano reciprocamente in una visione unitaria della professione forense come servizio alla collettività. L'indipendenza, infine, rappresenta la condizione istituzionale che consente all'avvocato di perseguire la giustizia senza condizionamenti indebiti, preservando l'autonomia del proprio giudizio e la dignità della funzione difensiva.

In conclusione, la figura del buon avvocato che emerge da questa analisi è quella di un professionista consapevole della propria responsabilità sociale, capace di coniugare competenza tecnica e sensibilità etica, e orientato a svolgere la propria attività come autentico servizio alla giustizia. In questa prospettiva, l'etica forense non costituisce un limite all'esercizio della professione, ma ne rappresenta il fondamento essenziale e la ragion d'essere nello Stato di diritto.

XII. CONCLUSIONI

Principali conclusioni del lavoro:

1. L'etica forense ha una struttura sistematica e interdipendente.

Il lavoro giunge alla conclusione che l'etica della professione forense non può essere intesa come un insieme frammentario di doveri, bensì come un sistema coerente di principi concatenati, in cui ciascun valore presuppone e rafforza i precedenti. Il decalogo proposto dimostra che l'eccellenza professionale è possibile solo quando tutti i principi concorrono congiuntamente, senza eccezioni.

2. Il diritto di difesa costituisce il fondamento della professione forense.

Si afferma che non può esistere un processo legittimo senza una difesa tecnica effettiva. L'avvocato non è un soggetto accessorio del sistema giudiziario, ma un garante strutturale dello Stato di diritto. L'effettività del diritto di difesa richiede non soltanto la presenza formale di un difensore, ma un'assistenza reale, competente e responsabile.

3. Indipendenza e libertà sono condizioni imprescindibili della difesa.

Il lavoro conclude che la difesa è autentica solo se l'avvocato agisce libero da pressioni esterne e in piena autonomia professionale. L'indipendenza non è concepita come un privilegio corporativo, ma come una garanzia istituzionale a tutela del cittadino e della giustizia. La libertà professionale, a sua volta, deve essere esercitata in modo responsabile e mai arbitrario.

4. La libertà professionale implica responsabilità, diligenza e prudenza.

Una conclusione centrale è che la libertà dell'avvocato non è assoluta, ma trova il proprio limite: nella responsabilità verso il cliente, l'ordinamento e la collettività; nella diligenza professionale, intesa come competenza tecnica, cura e aggiornamento continuo; nella prudenza, quale capacità di ponderare le conseguenze giuridiche, etiche e umane delle scelte professionali.

5. Integrità e lealtà garantiscono la credibilità della professione.

Il lavoro sostiene che la tutela degli interessi del cliente non giustifica l'uso di qualsiasi mezzo. Integrità e lealtà operano come limiti etici all'esercizio della

professione, assicurando: onestà intellettuale, correttezza processuale, rispetto nei confronti di clienti, colleghi, magistrati e parti.

In assenza di tali valori, la professione forense perde la propria legittimazione sociale.

6. La riservatezza non è un privilegio, ma una garanzia funzionale.

Si conclude che il segreto professionale non tutela l'avvocato, bensì il cittadino. La riservatezza è una condizione indispensabile della fiducia e, senza di essa, il diritto di difesa risulta svuotato di contenuto. Per tale ragione, la sua protezione è essenziale per la giustizia e deve confrontarsi con le sfide poste dall'ambiente digitale.

7. La giustizia rappresenta il fine ultimo della professione forense.

La conclusione finale del lavoro è che tutti i principi etici dell'avvocato convergono nella giustizia. L'avvocato non è soltanto un tecnico del diritto, ma un attore etico del sistema democratico, chiamato a rendere effettivi i diritti fondamentali e a contribuire al corretto funzionamento dello Stato di diritto.

Sintesi finale.

Il lavoro conclude che essere un “buon avvocato” non dipende esclusivamente dalla competenza tecnica, ma dall’integrazione armonica dei valori etici, senza i quali la professione perde la propria ragion d’essere. L’etica forense emerge così non come un limite all’esercizio della professione, ma come il fondamento che ne legittima socialmente e giuridicamente l’esistenza.

71

BIBLIOGRAFIA

- Álvarez Conde, E., Tur Ausina, R., González Hernández, E., Nuño Gómez, L., Souto Galván, C., & Alberruche Díaz-Flores, M. M. (2018). *Deontología, principios jurídicos básicos e igualdad* (2.^a ed.). Tecnos.
- Álvarez Sacristán, I. (2020). *Deontología ante las profesiones jurídicas*. Colex.
- Aristóteles. (s. f.). *Ética a Nicómaco* (1094a).
- Armenta Deu, T. (2016). Derivas de la justicia: Una reflexión abierta. En I. Díez-Picazo Giménez & J. Vegas Torres (Dirs.), *Derecho, justicia, universidad: Liber amicorum de Andrés de la Oliva Santos* (Vol. 1). Editorial Universitaria Ramón Areces.
- Atienza, M. (2017). Ética de las profesiones jurídicas. En *Filosofía del Derecho y transformación social*. Trotta.
- Atienza, M., & Campagne Weezel, D. M. (1994). *Deontología para abogados en Europa*. Universidad de Alicante.
- Bachmaier Winter, L., & Martínez Santos, A. (2021). *Asistencia letrada, confidencialidad abogado-cliente y proceso penal en la sociedad digital: Estudio de derecho comparado*. Marcial Pons. <https://doi.org/10.2307/j.ctv2zp4zzm>
- Briz, A. (2018). *Deontología profesional del abogado* (2.^a ed.). Tirant lo Blanch.
- Bueno de Mata, F. (2020). *Oralidad y proceso: Técnicas de litigación y estrategia procesal*. Sepín.
- Bujosa Vadell, L. M. (2022). Ética e inteligencia artificial: Una mirada desde el proceso jurisdiccional. En F. Bueno de Mata (Dir.), *El impacto de las tecnologías disruptivas en el derecho procesal*. Aranzadi. <https://doi.org/10.12957/redp.2022.64391>
- Calaza López, S. (2011). *El binomio procesal: Derecho de acción–derecho de defensa*. Dykinson.

- Campaner Muñoz, J., Costa Ramos, V., & Vidal Fernández, B. (2020). Asistencia letrada y asistencia jurídica gratuita. En M. Hoyos Sancho (Dir.), *Garantías procesales de investigados y acusados en procesos penales en la Unión Europea*. Aranzadi.
- Danovi, R. (1987). *Saggi sulla deontologia e professione forense: Alla ricerca della professionalità*. Pirola.
- Danovi, R. (1990). *Corso di ordinamento forense e deontologia* (2ª ed.). Giuffrè.
- Danovi, R. (2016). La riservatezza della corrispondenza: Una proposta di modifica dell'art. 48 del codice deontologico. *Corriere giuridico*.
- Danovi, R. (2019). Sulla riservatezza d'ufficio della corrispondenza e sul possibile abuso. *Previdenza Forense*.
- Danovi, R. (2022). *Manuale breve dell'ordinamento forense e deontologia*. Giuffrè.
- De la Torre, F. J. (2008). *Deontología de abogados, jueces y fiscales*. Universidad Pontificia de Comillas.
- Fuentes Soriano, O. (2020). *Era digital, sociedad y derecho*. Tirant lo Blanch.
- Gaglio, A. (1940). *Introduzione allo studio della deontologia forense*. Fratelli Bocca.
- Galgani, B. (2009). O processo penal italiano e os direitos de defesa no estágio pré-processual. *Meritum*, 4(1), 5–24.
- García Pascual, C., & Aguiló Regla, J. (2013). *El buen jurista: Deontología del derecho*. Tirant lo Blanch.
- Gianniti, P. (1992). *Principi di deontologia forense*. Cedam.
- González-Cuéllar Serrano, N. (2017). El derecho de defensa y la marca de Caín. En R. Castillejo Manzanares (Dir.), *Nuevos debates en torno a la justicia española*. Tirant lo Blanch.
- Greco, T. (2021). *La legge della fiducia: Alle radici del diritto*. Laterza.
- Malem, J. (1996). *Estudios de ética jurídica*. Fontamara.
- Marcos del Cano, A. M., & Martínez Morán, N. (2020). *Deontología y régimen profesional de la abogacía*. Universitas.
- Marzaduri, E., & Chiavario, M. (2003). *La difesa penale*. UTET.
- Menéndez Menéndez, A., & Torres Fernández, J. J. (2021). *Deontología profesional y ejercicio de la abogacía*. Aranzadi.
- Moreno Catena, V. M. (1990). Algunos problemas del derecho de defensa. *Justicia: Revista de Derecho Procesal*, (3), 561–579.
- Nieva Fenoll, J. (2018). *Inteligencia artificial y proceso judicial*. Marcial Pons. <https://doi.org/10.2307/jj.26844203>
- Nieva Fenoll, J. (2017). *Necesito un abogado*. Atelier.
- Pardo Gato, J. R. (2017). *La singularidad de la abogacía*. Difusión Jurídica.
- Pérez Cepeda, A. I. (2000). *Delitos de deslealtad profesional de abogados y procuradores*. Aranzadi.
- Pérez Fernández del Castillo, B. (1997). *Deontología jurídica: Ética del abogado*. Porrúa.
- Pérez Luño, A. E. (1987). *Nuevas tecnologías, sociedad y derecho: El impacto socio-jurídico de las N. T. de la información*. Fundesco.
- Pérez Luño, A. E. (1994a). *La seguridad jurídica*. Ariel.
- Pérez Luño, A. E. (1994b). Gestión automatizada del despacho profesional del abogado. En F. Gutiérrez-Alviz (Ed.), *El abogado: Formación, deontología y organización del despacho profesional*. Aranzadi.
- Pérez Luño, A. E. (1996). *Manual de informática y derecho*. Ariel.
- Pérez Luño, A. E. (2004). *¿Ciberciudadani@ o ciudadani@.com?* Gedisa.

- Pérez Luño, A. E. (2009). *Abschied von Hans Kelsen? La metamorfosis actual de los sistemas jurídicos y su impacto en la teoría pura del derecho*. En *La filosofía del Derecho en perspectiva histórica*. Ediciones de la Universidad de Sevilla.
- Pérez Luño, A. E. (2012). *Los derechos humanos en la sociedad tecnológica*. Universitas. https://doi.org/10.5209/rev_ANDH.2011.v12.38107
- Pérez Luño, A. E. (2013). *Los derechos fundamentales* (11.^a ed.). Tecnos.
- Pérez Luño, A. E. (2015). La storia come esperienza filosofico-giuridica. *Rivista di Filosofia del Diritto* (número especial: *La filosofia del diritto tra storia delle idee e nuove tecnologie*).
- Pérez Luño, A. E. (2017). Dilemas en la resolución de conflictos entre derechos fundamentales. En *La filosofía del Derecho como vocación, tarea y circunstancia*. Editorial Universidad de Sevilla.
- Pérez Luño, A. E. (2018). Los conflictos entre derechos fundamentales y sus métodos de resolución. En *Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución* (12.^a ed.). Tecnos.
- Pérez Luño, A. E. (2021). La inteligencia artificial en tiempo de pandemia. En *Inteligencia artificial y derecho: El jurista ante los retos de la era digital*. Aranzadi.
- Pérez Luño, A. E., & Pérez-Luño Robledo, E. (2022). *Deontología y abogacía*. Tirant lo Blanch. https://doi.org/10.36151/TLB_9788411307659
- Pérez-Luño Robledo, E. (2017). *El procedimiento de habeas data: El derecho procesal ante las nuevas tecnologías*. Dykinson.
- Pérez-Luño Robledo, E. (2021). ¿Puede la inteligencia artificial facilitar el ejercicio de la abogacía? En F. Llano Alonso (Ed.), *Inteligencia artificial y derecho: El jurista ante los retos de la era digital*. Aranzadi.
- Rodríguez Paniagua, J. M. (1977). *Derecho y ética*. Tecnos.
- Vergés, J. (2008). *Estrategia judicial de los procesos políticos* (2.^a ed.). Anagrama.
- Visentini, G., Marotta, S., & Rescigno, P. (2003). *Etica e deontologia giudiziaria*. Vivarium.